



Memoria scritta del Presidente del CNEL

**alla Commissione V - bilancio
del Senato della Repubblica,
nell'ambito del ciclo di audizioni
preliminari all'esame del disegno di legge
S.1925 concernente la conversione
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante "Misure urgenti per il sostegno
e il rilancio dell'economia"**





*Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro*

**MEMORIA SCRITTA DEL PRESIDENTE DEL CNEL ALLA COMMISSIONE 5 -
BILANCIO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, NELL'AMBITO DEL CICLO DI
AUDIZIONI PRELIMINARI ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE S.1925
CONCERNENTE LA CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104,
RECANTE "MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA".**

Roma 4 settembre 2020

Il decreto-legge in esame interviene con uno stanziamento di circa 25 miliardi, in larga parte destinati a completare il quadro degli interventi emergenziali attivati con i precedenti decreti e ad allargare la platea dei destinatari a ulteriori settori produttivi non considerati in quest'ultimi.

Le nuove norme riguardano quindi ancora i temi del lavoro e delle imprese, della liquidità e del fisco, il sostegno agli enti territoriali e al settore sanitario, le risorse per il Mezzogiorno e per la ripartenza della scuola, attraverso disposizioni che rafforzano o prorogano le operazioni di sostegno dei fattori e aree più toccati dall'emergenza sul versante dell'impresa e del lavoro (rinnovo della cassa integrazione, proroga del blocco dei licenziamenti e misure specifiche per singole categorie di lavoratori). Si rinviengono, nel decreto-legge, poche misure generali e molte, per contro, concentrate nei settori più colpiti della crisi scatenata dalla pandemia: ristorazione, automotive, turismo, spettacolo, terme, sport e cultura, autotrasporto passeggeri, trasporti (aereo, marittimo, taxi e NCC) e porti, enti fieristici, *start up* innovative, editoria, cooperative e terzo settore.

Ancorché orientato al doveroso completamento del quadro emergenziale, nel decreto in esame non sono assenti disposizioni che indicano percorsi da perseguire anche nella fase post covid-19 (ad esempio nei confronti dell'investimento sul capitale umano: fondo competenze, formazione). Il CNEL auspica che il decreto in esame concluda la fase degli ineludibili interventi di

emergenza e consenta, attraverso il pieno coinvolgimento delle forze sociali e produttive del Paese, di concentrare ogni attenzione e risorsa disponibile alla riattivazione e al sostegno della crescita. È indispensabile superare la logica di breve periodo e dedicare ogni sforzo affinché anche le misure di emergenza siano coerenti e funzionali a favorire con tempestività un Progetto-Paese strutturale, selettivo ed efficace. Un progetto di rilancio del Paese, che gestisca le grandi transizioni digitali, ambientali e demografiche, non può prescindere da una visione di insieme degli interventi strategici tenendo conto delle indicazioni dell'Unione Europea. Occorre concludere la stagione degli interventi emergenziali e costruire un nuovo modello di sviluppo per il Paese.

Capo I - Disposizioni in materia di lavoro

Il capo I del decreto in esame interviene su diversi temi di interesse in ambito lavoristico e, in particolare, su: a) gli ammortizzatori sociali; b) gli esoneri o riduzioni contributivi; c) il divieto di licenziamento per motivi oggettivi; d) i contratti a tempo determinato; e) il fondo per la formazione personale delle casalinghe.

a) Ammortizzatori sociali

Con riferimento agli ammortizzatori sociali, il decreto (art. 1) proroga l'utilizzo dell'integrazione salariale (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga per COVID-19) di 18 settimane, da utilizzare nel periodo tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Le 18 settimane sono "spacchettate" in 9 settimane, utilizzabili da tutti i datori di lavoro senza obbligo di contribuzione, e in ulteriori 9 settimane, esclusivamente in favore dei datori di lavoro autorizzati a beneficiare interamente delle precedenti 9 settimane e con obbligo di contribuzione (il 18% per i datori di lavoro che non hanno subito una riduzione di fatturato a causa del COVID-19; 9% per quelli che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore al 20%; nessuna contribuzione per imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 o che hanno subito una riduzione di fatturato uguale o maggiore al 20%).

La domanda deve essere presentata entro fine settembre 2020, se si intende beneficiare immediatamente della Cassa COVID ovvero, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. I periodi di "cassa COVID" richiesti o autorizzati sulla base del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia") per periodi, anche in parte, successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, se autorizzati, alle prime 9 settimane di Cassa COVID previste dal decreto. Di conseguenza, la proroga effettiva è inferiore alle 18 settimane, considerato che le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il

31 dicembre 2020, quindi nel periodo antecedente l'entrata in vigore del decreto stesso.

Gli oneri finanziari sono pari a 7,8 miliardi nel 2020 e 2,0 miliardi nel 2021 in termini di saldo netto da finanziare; 4,7 miliardi nel 2020 e 1,2 nel 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni (totale 15,7 miliardi).

b) Esoneri contributivi

Altra misura rilevante riguarda l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (art. 3), i cui destinatari sono individuati nei datori di lavoro che non richiedono la Cassa COVID e che hanno già fruito di Cassa COVID nei mesi di maggio e giugno 2020 (o in periodi successivi al 12 luglio 2020). L'esonero contributivo è riconosciuto fino a un importo massimo pari al doppio delle ore di Cassa COVID già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 per quattro mesi, da riparametrare su base mensile.

Restano esclusi il settore agricolo e le imprese che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 sul corrispettivo 2019.

È da sottolineare che l'esonero non è ancora operativo. L'efficacia è subordinata all'approvazione da parte della Commissione UE. Gli oneri finanziari sono pari a 363 milioni nel 2020 e a 121,1 nel 2021.

Altra forma di esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con finalità espansive in termini di occupazione, è disposta dall'art. 6 in favore delle imprese per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, per sei mesi dall'assunzione, sino ad un massimo di 8.060 euro su base annua riparametrati su base mensile. Il beneficio si applica anche alla trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato.

Sono esclusi il settore agricolo e le assunzioni con contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

Si registra l'assenza del vincolo che, per analoghi provvedimenti, subordinava il beneficio all'incremento occupazionale netto.

Gli oneri finanziari sono individuati nei limiti di 371,8 milioni di minor gettito contributivo nel 2020, 1,02 miliardi nel 2021, 165 milioni nel 2023.

Con specifico riferimento al settore del turismo, l'articolo 7 esonera dal versamento dei contributi previdenziali le imprese operanti nel settore turistico e negli stabilimenti termali, per tre mesi, per assunzioni di lavoratori a tempo determinato. L'esonero sale a sei mesi se i rapporti di lavoro a termine sono trasformati in rapporti a tempo indeterminato. Anche in questo caso, l'esonero non è ancora operativo. L'efficacia è subordinata all'approvazione da parte della Commissione UE. Gli oneri finanziari in termini di minori entrate sono pari a 87,5 milioni nel 2020, 87,8 milioni nel 2021 e 14,1 milioni nel 2023.

c) Divieto di licenziamento per motivi oggettivi

L'art. 14 proroga il divieto di licenziamento per motivi oggettivi con una durata che non è espressamente indicata nel decreto, ma che varia a seconda di *se* e *come* vengono utilizzati Cassa COVID/Esonero contributivo. Dall'analisi della norma si possono ricavare le potenziali durate del divieto, secondo i termini che seguono:

- durata massima del divieto: 31 dicembre 2020.
- durata minima del divieto variabile:
 - a) 15 novembre 2020, per le aziende che usano interamente la Cassa COVID per 18 settimane consecutive dal 13 luglio 2020;
 - b) (potenzialmente) anche prima del 15 novembre 2020, per le aziende che scelgono l'esonero contributivo, a seconda di quando esauriscono interamente l'importo massimo del medesimo esonero contributivo.

Come sopra accennato, il decreto non prevede espressamente le date indicate sopra per la durata minima e massima del divieto di licenziamento. Le date si ricavano dalla regola stabilita dall'art. 14, secondo cui il divieto di licenziamento resta fermo per i "datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 [18 settimane tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020] ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 [massimo 4 mesi fino al 31 dicembre 2020]". Quindi, un'interpretazione letterale della norma porta a ritenere che, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato Cassa COVID a maggio e giugno 2020 e continueranno a non utilizzarla, il blocco dei licenziamenti resterà in forza fino al 31 dicembre 2020.

Ad oggi, la durata minima del divieto di licenziamento da considerare dovrebbe essere solo quella del 15 novembre per i seguenti motivi:

- a) l'esenzione contributiva (e la conseguente potenziale durata inferiore del divieto di licenziamento) è soggetta ad approvazione della Commissione UE;
- b) una durata dell'esenzione contributiva che non ecceda il 15 novembre è puramente teorica (in termini pratici, il doppio delle ore di Cassa COVID utilizzate in maggio e giugno 2020 da quasi tutti i datori di lavoro, riparametrate e applicate su base mensile, porterà probabilmente a una data pari o successiva al 15 novembre);
- c) la norma non chiarisce sulla base di quale logica l'importo massimo dell'esonero contributivo deve essere ripartito nel periodo massimo di quattro mesi.

Inoltre, anche il termine del 15 novembre 2020 per integrale utilizzo continuativo di Cassa COVID a partire dal 13 luglio 2020 appare una soluzione praticabile, di fatto, solo per aziende che avevano già in corso una Cassa COVID o avevano già presentato la relativa richiesta per sospendere l'attività lavorativa nei mesi di luglio e agosto 2020 (ad esempio, anche tramite richiesta di CIGO oppure CIGS). Infatti, se i lavoratori dal 13 luglio 2020 a oggi hanno regolarmente lavorato, il datore di lavoro non potrà chiedere una Cassa COVID retroattiva a partire dal 13 luglio, ma soltanto dalla prima data utile successiva all'emanazione del decreto agosto in cui l'attività lavorativa può essere sospesa. Ad esempio, se la sospensione attività per Cassa COVID è richiesta a partire dal 24 agosto 2020, il blocco dei licenziamenti terminerà il 27 dicembre 2020, approdando sostanzialmente alla durata massima del divieto di licenziamento. La possibilità concreta di ridurre la durata massima del divieto è, quindi, di fatto ulteriormente limitata.

Sono previste eccezioni al divieto di licenziamento collettivo/individuale per motivi oggettivi, che non si applica nelle seguenti ipotesi:

- cessazione definitiva dell'attività d'impresa (o fallimento, senza esercizio provvisorio dell'attività né continuazione parziale mediante trasferimento di ramo d'azienda);
- personale impiegato in un appalto, che viene riassunto dall'appaltatore subentrante in forza di legge o clausola contrattuale;
- accordo collettivo aziendale che preveda incentivi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (con diritto alla percezione della NASPI), a cui il lavoratore aderisce. L'accordo deve essere stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e la deroga al divieto di licenziamento per motivi oggettivi si applica limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo.

La devoluzione alla contrattazione collettiva del delicato tema del licenziamento per motivi oggettivi, con deroga alla normativa di primo grado, rappresenta un precedente di rilievo in ambito giuslavoristico.

Anche il riconoscimento della NASPI al lavoratore che consensualmente risolve il rapporto di lavoro costituisce una novità del decreto agosto.

Inoltre, continuano a restare esclusi dal divieto:

- il licenziamento individuale del dirigente;
- il recesso in prova;
- il licenziamento per superamento del comporta.

Infine, è confermata la norma, già contenuta nel decreto Rilancio, per cui il datore di lavoro che ha licenziato per giustificato motivo oggettivo nel 2020 può revocare il licenziamento a condizione che faccia richiesta di Cassa COVID a partire dalla data di efficacia del licenziamento.

d) Contratti a tempo determinato

Il decreto agosto ha abrogato opportunamente la norma che prevedeva la proroga automatica dei contratti a termine di un periodo pari alla durata della sospensione dell'attività lavorativa e all'articolo 8, ha disposto che, fino al 31 dicembre 2020, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a termine per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (nel limite dei 24 mesi complessivi), anche in assenza di causale ex articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 81/2015 per contratto di durata complessiva superiore a 12 mesi.

e) Fondo per la formazione personale delle casalinghe

L'articolo 22 istituisce il Fondo per la formazione personale delle casalinghe, con una dotazione di 3 mln annui a partire dal 2020, per incrementare, altresì, le opportunità culturali e partecipative delle casalinghe che lavorano gratuitamente alla cura della famiglia e dell'ambiente domestico e siano iscritte all'Assicurazione obbligatoria (ex articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493), riconoscendo finalmente valore proprio al lavoro di cura familiare.

f) Altri interventi per il lavoro

Il Capo in esame prevede, inoltre, una serie di ulteriori misure per il lavoro, di seguito riportate.

In particolare, l'articolo 4 aumenta la dotazione del Fondo nuove competenze (previsto dal decreto Rilancio e rinviato ad Accordo sindacale per riservare quote di orario di lavoro a formazione, riconversione, riqualificazione professionale) di 200 mln per il 2020 e di 300 mln per il 2021; sarà decisiva la finalizzazione del fondo volto a rafforzare competenze più importanti e carenti nel mercato del lavoro.

L'articolo 5 proroga di ulteriori due mesi la NASPI e la DISCOLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo ricompreso tra il 1° maggio ed il 30 giugno.

Gli oneri finanziari sono pari a 1,3 miliardi nel 2020.

L'articolo 9 riconosce ulteriori indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, nella misura di 1.000 € onnicomprensivi per i lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, che sono disoccupati e non godono né di NASPI, né di pensione.

Gli oneri finanziari sono pari a 680 mln nel 2020.

L'articolo 10 introduce l'indennità per i lavoratori marittimi, alle stesse condizioni definite dall'articolo 9, nella misura di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio.

Gli oneri finanziari sono pari a 26,4 milioni nel 2020.

L'articolo 11 dispone misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale militare di Taranto.

Gli oneri finanziari sono pari a 873.684 di euro per il 2020, 4,37 milioni per il 2021, 7,8 milioni per il 2022, 10,5 milioni a decorrere dal 2023.

L'articolo 12, recante disposizioni in materia di lavoratori sportivi, stabilisce l'erogazione di 600 euro ai lavoratori sportivi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Gli oneri finanziari sono individuati nel limite di 90 milioni nel 2020.

L'articolo 13, Fondo per il reddito di ultima istanza, a tutela dei 530.000 professionisti, proroga a maggio l'indennità già fruita nei mesi di marzo e d aprile e l'aumenta a 1.000 euro.

Gli oneri finanziari sono individuati nel limite di 530 milioni nel 2020.

L'articolo 15, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati, cambia il perimetro dei beneficiari dall'età pari a 60 anni ed oltre (articolo 38, comma 4, della legge 28.12.2001 n. 448) all'età di oltre 18 anni.

Gli oneri finanziari sono pari a 178 milioni nel 2020 e a 400 milioni annui a partire dal 2021.

L'articolo 17 aumenta i compensi ai CAAF di 20 milioni per l'anno di competenza 2019, fermo restando il limite di spesa pari a 236.897.790,00 per il 2020.

L'articolo 18 aumenta i compensi dei Patronati di 20 milioni annui a partire dal 2020.

L'articolo 19 definisce la possibilità di recupero della Cassa integrazione per i lavoratori delle *ex* zone rosse.

Gli oneri finanziari sono pari a 59,3 mln nelle disponibilità finanziarie del decreto n. 18/2020 ("Cura Italia").

L'articolo 20, ai fini del sostegno ai lavoratori del settore aereo, dispone la possibilità del ricorso alla Cassa integrazione straordinaria.

Gli oneri finanziari sono pari a 22,9 mln nel 2021.

L'articolo 21 ridetermina i limiti di spesa per il *bonus baby-sitter* e lavoratori domestici al fine di sostenere le richieste e gli aumenti introdotti dal decreto Rilancio (da 600 euro per famiglia del decreto "Cura Italia" a 1.200 euro e da 1.000 euro a 2.000 per i lavoratori della sanità e della sicurezza).

Gli oneri finanziari sono pari a 169 milioni per il 2020.

L'articolo 23, proroga il Reddito di emergenza, introdotto dal decreto Rilancio, attraverso un assegno una tantum, che varia dai 400 agli 800 euro, sulla base del reddito del nucleo familiare che lo richiede. Gli oneri finanziari sono individuati nel limite di spesa pari a 172,5 milioni nel 2020.

L'articolo 24 definisce nuove misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo. A tal fine, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo, per sostenere l'efficacia operativa delle Sovrintendenze Archeologia, Belle arti e Paesaggio può autorizzare assunzioni ed incarichi di collaborazione per la durata di 15 mesi e non oltre il 31.12.2021. Viene, altresì, rifinanziato il Fondo "Giovani per la cultura".

Gli oneri finanziari sono pari a 4,325 milioni nel 2020, 17 milioni nel 2021, 1 milioni annui a decorrere dal 2022.

Infine, sempre in ambito di interventi per il lavoro, si segnala - all'interno del Capo VII "Misure fiscali" - la norma recata dall'articolo 112, che raddoppia il limite del *welfare* aziendale, portando a 516,46 euro l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito.

Nella prima bozza la misura era segnalata come "nodo politico" che la stesura definitiva scioglie positivamente.

Gli oneri finanziari sono pari a 12,2 milioni per il 2020 e 1,1 milioni per il 2021.

È invece scomparso il secondo "nodo politico", segnalato all'articolo 99 della prima bozza, ovvero la detassazione dei rinnovi contrattuali per 24 mesi.

Il "pacchetto lavoro" è certamente consistente in termini di impegno finanziario. Incide, infatti, per 12,145 miliardi sul totale dei 34,256 miliardi della manovra per il 2020, di cui 25 miliardi di ulteriore ricorso all'indebitamento per il 2020 approvati dal Parlamento il 29 luglio. I trascinamenti di oneri per il bilancio pubblico del "pacchetto lavoro" negli anni successivi (2021-2023) ammontano a 5,357 miliardi. I trascinamenti strutturali sono residuali.

Il decreto, nel suo complesso, tende a completare il quadro emergenziale delineato dai precedenti provvedimenti del Governo con l'introduzione di alcuni interventi a favore di specifici settori importanti dell'economia non considerati nei precedenti decreti e sui quali il CNEL aveva richiamato l'attenzione del Governo (es. settore turismo).

Tuttavia, il CNEL esprime perplessità sulla estrema transitorietà di talune disposizioni, che rischia, oltre a non garantire sostegno ad imprese e lavoratori senza soluzione di continuità nella fase emergenziale, di depotenziare, nei fatti, le erogazioni previste dal decreto. La transitorietà è criticabile anche sul piano della tecnica legislativa utilizzata quando riferite ad interventi, quali le decontribuzioni e gli incentivi, che rischiano di vanificare tale consistente impegno finanziario.

Ciò nonostante, sempre in linea generale, il decreto pur nel contesto emergenziale lascia intravedere una direzione che va oltre tale ambito e richiama l'attenzione, tra gli altri, sul tema delle eccezioni previste per il blocco dei licenziamenti, sul rafforzamento del fondo delle nuove competenze in relazione ai percorsi di ricollocazione.

Interessanti appaiono altresì i riferimenti alla formazione delle casalinghe che potrebbe costituire un punto di partenza per l'emersione del più ampio tema del lavoro di cura, qualora affrontato con convinzione. Quanto alle norme sul fondo per il welfare aziendale

(articolo 112), pur apprezzandone la finalità, il CNEL ritiene che detto intervento sia un primo passo rispetto alla portata reale del tema e ai nuovi fabbisogni di welfare personalizzato per i lavoratori.

Capo II - Disposizioni in materia di coesione territoriale

Per contenere gli effetti dell'epidemia sull'occupazione in aree caratterizzate da grave disagio socio-economico, l'articolo 27 riconosce ai datori di lavoro privati (con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente ad esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 75% della media EU27 o compreso tra il 75 e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento del 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi. L'agevolazione è prevista dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, ma la sua esecutività è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea nel rispetto delle condizioni di sospensione del divieto di aiuti di Stato (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).

Il comma 2, al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, demanda a un apposito DPCM di individuare specifici indicatori oggettivi di svantaggio socioeconomico e di accessibilità al mercato unico, utili a definire misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, nell'ambito degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

L'articolo 28 rafforza e amplia la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, incrementando di 10 milioni sul 2020 la dotazione del fondo di rotazione (legge n. 183/1987), e di 100 milioni per il 2021 il fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 (articolo 1, comma 6, legge 147/2013). Si tratta di una estensione dell'autorizzazione di spesa in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea assegnati all'Italia. Si segnala che la norma non precisa le tipologie di intervento che si intende finanziare, né fornisce elementi per verificare la corrispondenza temporale nei saldi di finanza pubblica fra gli oneri previsti e le risorse utilizzate a copertura (Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione).

Inoltre, andrebbero verificate la disponibilità delle risorse sui due fondi utilizzati e l'assenza di pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Complessivamente le misure di contrasto agli squilibri territoriali stanziavano 2,4 miliardi per l'anno in corso e 817 milioni per gli anni successivi fino al 2023.

Si tratta di misure senz'altro positive e già sperimentate, ma lo svantaggio sistemico del Mezzogiorno appare tale da richiedere interventi di più ampio raggio, che coinvolgano un disegno di politica industriale, le politiche di istruzione/formazione e sociali, e la politica energetica e commerciale nel Mediterraneo.

Capo III - Salute

L'articolo 29 detta disposizioni urgenti in materia di liste d'attesa per recuperare prestazioni ambulatoriali, *screening*, ricoveri non realizzati durante l'emergenza e ridurre i tempi di attesa. Con l'articolo 30 sono fissati gli incentivi a favore del personale sanitario. L'articolo 31 dispone l'assunzione di personale specialistico ai fini del potenziamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Dubbi sull'adeguatezza della misura delineata all'articolo 29 emergono se si riflette su alcune stime numeriche: i ricoveri ospedalieri ai quali non è stata data risposta durante la pandemia sono stimati in circa 309mila, di cui oltre 230mila chirurgici e la restante parte medici; le prestazioni diagnostiche e le visite specialistiche mancate sono stimate rispettivamente in 13,3 milioni e 9,6 milioni. Le ore stimate dalla relazione tecnica, necessarie per il periodo 15 agosto-31 dicembre a rendere le prestazioni in attesa, danno un'idea di come sarà difficile, a organici fermi, non superare i limiti di orario individuali o erogare le prestazioni attese nei tempi previsti. La stessa relazione tecnica ipotizza che molte prestazioni non verranno nuovamente richieste dai cittadini o saranno rese privatamente. Una simile valutazione induce a ritenere opportuno un investimento più importante per recuperare i bisogni di salute che non hanno trovato risposta o che l'hanno trovata "sul mercato". Anche l'adeguatezza della misura prevista di incremento tariffario, sia per la dirigenza che per tutto il comparto, desta perplessità. È auspicabile una programmazione pluriennale che preveda, anche in relazione ai LEA, un investimento straordinario finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa, nonché la destinazione delle risorse previste dal presente provvedimento ad assunzioni a tempo indeterminato e determinato, con contestuale revisione dei fabbisogni di personale delle Regioni e delle Province autonome, almeno in un'ottica triennale e in deroga ai tetti di spesa sul personale.

Capo IV - Scuola, Università, emergenza

L'articolo 32 stabilisce il potenziamento dei fondi relativi alle misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021. Al comma 6 è prevista la proroga fino al 30 settembre 2021 delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni. All'articolo 33 sono previste le misure urgenti per la continuazione delle attività del sistema della formazione superiore. Con gli articoli seguenti viene rifinanziato il Commissario straordinario e si incrementa il fondo per le

emergenze nazionali, inclusi la ricerca, lo sviluppo e l'acquisto di vaccini anche mediante acquisto di quote di capitale delle imprese del settore. L'articolo 37 adegua il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Ministero dell'interno per continuare a fare fronte agli impegni relativi alle attività connesse al perdurare dell'emergenza sanitaria, prevedendo in particolare, fino al 15 ottobre 2020, la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e delle indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza.

Capo V - Regioni, Enti locali, sisma

L'articolo 39 prevede l'integrazione della dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - previsto dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 in favore di Comuni, Province e Città metropolitane - con 1670 milioni, dei quali 1220 per i Comuni. L'incremento sarà ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali.

L'articolo chiarisce meglio la procedura da seguire per la verifica, a consuntivo, della perdita di gettito e dell'andamento delle spese. Il comma 2 dispone che gli enti locali beneficiari delle risorse inviino, tramite l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza. La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall'ente locale o dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, mentre include gli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

L'articolo 40 incrementa la dotazione del fondo per l'anno 2020 previsto al comma 1 dell'articolo 180 del decreto-legge n. 34/2020, relativo alle risorse per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. Il fondo viene incrementato di 3000 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con l'articolo 41 si incrementano le risorse per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano a seguito degli accordi del 20 luglio 2020 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle rispettive funzioni in conseguenza della perdita di entrate connesse

all'emergenza. La dotazione del fondo previsto all'articolo 111 del decreto-legge n. 34 viene estesa da 1,5 miliardi a 4,3, con una ripartizione che assegna alle Regioni a statuto ordinario 1,7 miliardi e alle Regioni a statuto speciale 2,6 (a queste ultime è applicata una riduzione del concorso alla finanza pubblica per l'anno in corso pari a 2,4 miliardi). Con l'articolo 42 si estende alle Autonome speciali la sospensione, per l'anno in corso, del pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e Prestiti, già prevista per le Regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 18/2020.

Con l'articolo 44 viene incrementato di 400 milioni nell'anno in corso il sostegno al trasporto pubblico locale. Gli articoli da 45 a 57 incrementano le risorse per la progettazione enti locali (300 milioni per il 2020 e 300 per il 2021), le risorse per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli Enti locali (900 milioni per il 2021 e 1 miliardo e 750 milioni per il 2022), per le piccole opere, (500 milioni per il 2021), per le scuole di Province e Città metropolitane (125 milioni per il 2021, 400 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023 e altrettanti per il 2024), per ponti e viadotti di Province e Città metropolitane (200 milioni per ognuno dei tre anni a partire dal 2021 per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza). In particolare, l'articolo 53 dispone il sostegno agli Enti in *deficit* strutturale attraverso uno specifico fondo finanziato con 100 milioni nell'anno in corso, e 50 per ciascuno dei due anni successivi. L'articolo dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020 (in materia di riproposizione del piano di riequilibrio con ricalcolo pluriennale, fino a un massimo di venti anni, del disavanzo oggetto del piano modificato) che invita lo Stato a favorire il risanamento finanziario degli Enti locali il cui *deficit* strutturale sia imputabile alle caratteristiche socioeconomiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

L'articolo 52 abroga i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175 del TUEL, definitivamente cancellando i controlli di cassa del tesoriere sul bilancio di previsione degli Enti. Con l'articolo 54 si differisce al 30 novembre 2020 il termine della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali e tenuto conto della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici. Inoltre, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia, per gli Enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, i termini assegnati con dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono sospesi fino al 30 giugno 2021, mentre per gli stessi Enti sono

sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti.

L'articolo 57 proroga lo stato di emergenza a tutto il 2021 e incrementa il fondo emergenze nazionali di 300 milioni per il 2021. Il comma 3 autorizza gli Enti territoriali ricompresi nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ad assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali rientranti nei c. d. "crateri".

Complessivamente, il decreto stanza per il sistema delle Autonomie somme ingenti: 9,2 miliardi sul 2020, mentre i "trascinamenti" fino al 2023 ammontano a oneri per 5,6 miliardi.

Si tratta in gran parte di trasferimenti agli Enti locali e ad altre funzioni della Pubblica Amministrazione dettati da una logica di "pragmatismo emergenziale", e in subordine dall'esigenza di effettuare le manutenzioni infrastrutturali necessarie non solo a uscire strutturalmente dall'emergenza, ma a dare corpo a un progetto Paese almeno di medio termine.

Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia

Il pacchetto dedicato alle misure di sostegno e rilancio del sistema economico mobilita risorse per 4,6 miliardi per il 2020 e 9 miliardi in termini di trascinamenti complessivi dal 2021 al 2025. *Si tratta per lo più di una strumentazione "a tempo", in larga parte consistente in proroghe delle moratorie decise dai precedenti decreti: finanziamenti a fondo perduto per compensazioni parziali di perdite di ricavi, operazioni di rifinanziamento e di estensione del perimetro dei beneficiari, semplificazioni di procedure; sospensione dei termini di scadenza dei debiti, esenzioni fiscali e crediti di imposta; sostegni finanziari di emergenza, ristoro di rate di finanziamenti; decontribuzioni, bonus. Fanno eccezione gli strumenti di natura strutturale previsti con la ricapitalizzazione delle imprese e con il credito di imposta del 110% per gli interventi di risparmio energetico e prevenzione antisismica, dei quali si auspica una estensione sul più lungo periodo.*

L'articolo 58 interviene opportunamente in un settore particolarmente colpito dalla crisi, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura un fondo per la filiera della ristorazione, con una dotazione di 600 mln per il 2020 allo scopo di contribuire a fondo perduto alle imprese con codice Ateco prevalente 56.10.11 (Ristorazione e somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering) per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole ed alimentari, anche Dop e IGT, valorizzando le materie prime del territorio. Le imprese possono accedere al contributo se il valore del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo a giugno 2020 risulta inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo a giugno 2019.

L'articolo, che definisce in dettaglio la procedura da seguire, delinea un riconoscimento ad una filiera centrale per il nostro sistema economico, poiché connette l'agro-alimentare al settore in assoluto più devastato dalla crisi *post-pandemia*. Si osserva (dati tratti dal rapporto annuale 2019 Confcommercio Federazione italiana pubblici esercizi) che le attività interessate dalla presente norma, risultano 125.657 imprese, ripartite come segue: 122.381 ristoranti, 1.871 mense, 1.405 imprese di *catering*. Il contributo medio lordo, in presenza di un'adesione totale, si attesterebbe intorno ai 4.800 euro, poiché appare ragionevole che la quota di imprese che rientrano nella condizione di fatturato si approssimi alla totalità (considerato che si fa riferimento al quadrimestre marzo-giugno e che per circa la metà di tale periodo le imprese sono state chiuse per i provvedimenti restrittivi).

Dubbi si pongono in merito alla opportunità di rimettere integralmente a un decreto interministeriale (quindi ad atto non avente rango primario e non soggetto allo scrutinio parlamentare) la determinazione dell'ammontare del contributo, dal momento che nel caso in cui tale ammontare si riveli non calibrato correttamente per garantire il rispetto del limite di spesa in rapporto alle istanze presentate, l'individuazione in via amministrativa di tale somma potrebbe facilitare l'insorgere di contenziosi da parte dei soggetti esclusi.

Si segnala una discrepanza fra il testo della norma, che parla di accesso al contributo previsto nell'acquisto di prodotti agricoli e alimentari "valorizzando la materia prima di territorio", e il testo della relazione tecnica, ove invece si fa riferimento all'acquisto di prodotti "da materia prima italiana" (quest'ultima espressione, peraltro, foriera di una interpretazione limitativa della parità di accesso dei prodotti provenienti da altri paesi dell'Unione e quindi potenzialmente confliggente con il diritto UE).

Con l'articolo 59 si introduce il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, esercitate nelle zone A dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione ufficiale, abbiano registrato presenze di cittadini stranieri 1) per i Comuni capoluogo di Provincia almeno tre volte superiori a quello dei residenti negli stessi Comuni; 2) per i Comuni capoluogo di Città metropolitane in numero pari o superiore a quello dei residenti. L'accesso al beneficio è condizionato a un ammontare di fatturato e corrispettivi a giugno 2020 inferiore ai 2/3 del valore di giugno 2019. L'importo del contributo è una percentuale del differenziale così definita: 15% con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo di imposta precedente al decreto; 10% fino ad 1 milione e 5% oltre 1 milione. Il contributo minimo è pari a 1.000 euro per persona fisica e a 2.000 euro per le imprese. Il tetto massimo è pari a 150.000 €, per un onere complessivo per l'anno in corso pari a 500 milioni.

Con l'articolo 60 sono rifinanziate - con oneri per 774 milioni per il 2020 - le misure a sostegno delle imprese dalle trasformazioni digitali, alle cooperative, alla partecipazione ad importanti progetti europei aumentando i relativi fondi.

L'articolo 61 è dedicato al sistema camerale. Con la sentenza della Corte costituzionale che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla legge delega (n. 124/2015) e sul decreto legislativo n. 219/2016 di riordino delle Camere di commercio, l'articolo apporta semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio per giungere all'insediamento degli organi delle nuove Camere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Interventi specifici riguardano i processi di accorpamento ancora in corso e le procedure seguite dal MISE in caso in incompleto processo di accorpamento entro la scadenza prevista, eliminando la possibilità delle Camere di continuare a esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova.

Il decreto in esame estende (articolo 62) alle piccole imprese ed alle microimprese in difficoltà gli aiuti previsti dal decreto n. 34/2020, mentre rifinanzia (articolo 64) il Fondo di garanzia per le PMI, a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno ed a favore degli enti del terzo settore (3,1 miliardi per il 2023, 2,6 per il 2024 e 1,6 per il 2025). Con l'articolo 65 viene prorogata la moratoria per le PMI definita dal "decreto liquidità" del 17 marzo 2020 in materia di finanziamenti a revoca, crediti a scadenza, rate mutui, mentre all'articolo 66 sono previsti interventi di rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo pubblico, con la possibilità di sottoscrizioni di aumenti di capitale sino a 1,5 miliardi.

Nell'ambito del piano *Cash Less*, 2,2 miliardi nel 2020 e 1,75 nel 2021 sono previsti (articolo 73) per rifinanziare il *Cash Back*, il meccanismo a premio che scatta, per chi acquista con carte o *bancomat*, al raggiungimento di un determinato importo. Nel quadro degli interventi *green* previsti dal "decreto rilancio", l'articolo 74 incrementa la dotazione del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni, secondo il principio "meno emissioni di CO₂, più incentivi". Si introduce un credito d'imposta di 750 euro, da utilizzare entro tre anni per acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche e muscolari, abbonamenti ai trasporti pubblici, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Viene erogato un contributo (90 milioni di euro per l'anno 2020) per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da professionisti (persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) e da imprenditori.

L'articolo 77 fissa le misure urgenti per il settore turistico. Per le imprese turistiche la moratoria per il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 è prorogata sino al 31 dicembre 2020, e a tal fine è previsto

L'incremento della dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia PMI di 8,4 milioni per il 2021. Le minori entrate per i Comuni verranno compensate mediante il fondo già istituito dal "decreto rilancio", ora incrementato di 85,9 milioni per il 2020 e di 9 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con l'articolo 79 si prevedono ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale, mediante l'innalzamento al 65% del credito d'imposta per la riqualificazione ed il miglioramento di strutture ricettive turistico-alberghiere, agriturismo, stabilimenti termali, piscine termali, apparecchiature necessarie per le cure termali, strutture ricettive all'aria aperta.

Sono disposti interventi finanziari di emergenza nel settore cultura con l'incremento dei fondi previsti dal "decreto rilancio" e da altre disposizioni di legge.

Con gli articoli 81 e 82 si introduce il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe, società sportive professionistiche, società ed associazioni sportive dilettantistiche (90 milioni per il 2020) e sono finanziati i campionati mondiali di sci alpino di Cortina nel 2021.

L'articolo 85 dispone misure compensative per il trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di linea passeggeri, stanziando i relativi fondi, mentre si rimanda ad apposito decreto la definizione delle formule di compensazione dei mancati ricavi. Per il trasporto aereo passeggeri, in attesa dell'autorizzazione europea, vengono anticipati alle imprese che ne hanno i requisiti complessivi 250 milioni per l'anno in corso (con anticipo che sarà decurtato dal finanziamento spettante nell'ipotesi di autorizzazione, e da restituire con gli interessi in caso di assenza di autorizzazione). Misure in materia di trasporto passeggeri su strada sono stabilite (articolo 86) mediante sostegno degli investimenti delle imprese del settore non soggette all'obbligo del servizio pubblico, con 30 milioni destinati al ristoro delle rate dei canoni di *leasing*, già stanziati con altro Fondo.

L'articolo 87 riguarda le misure urgenti per il trasporto aereo, disponendo la costituzione di una *New Co* per definire il piano industriale Alitalia e dettando i relativi indirizzi operativi.

Per quanto concerne il trasporto marittimo, l'articolo 88 stabilisce la decontribuzione per il cabotaggio crociere per la crocieristica, il cabotaggio marittimo, il rifornimento di prodotti petroliferi, il deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, con durata dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e criteri operativi da definire in apposito decreto applicativo. Con l'articolo 89 si istituisce il fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo, anche qui con rinvio per i criteri di compensazione dei mancati ricavi a specifico decreto applicativo. L'articolo 93 detta interventi nel settore portuale con risorse pari a 20 milioni per l'anno in corso.

L'articolo 90 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo relativo al Servizio Taxi e NCC, allo scopo di finanziare buoni viaggio a favore di persone fisicamente impedite o, comunque, a mobilità ridotta, pari al 50% della spesa sostenuta e non superiori a 20 € per viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020. Le risorse (35 milioni per il 2020) saranno ripartite fra i Comuni in base ai criteri definiti dall'articolo.

L'articolo 91 è dedicato all'internazionalizzazione di enti fieristici e delle *start up* innovative, mediante una specifica sezione del fondo rotativo (400 milioni per il 2020) destinata a interventi con finanziamenti, sottoscrizioni di quote di capitale di minoranza e altri strumenti finanziari.

Rifinanziamento di contributi (31 milioni nel 2020) e semplificazioni sono previste all'articolo 96 per il settore dell'editoria.

Capo VII - Misure fiscali

Il capo in esame prevede alcune misure fiscali introdotte per sostenere le specifiche realtà imprenditoriali e professionali, per le quali è stata prevista una dotazione finanziaria di circa 6,5 miliardi, dei quali 5,9 per il 2020. Non si tratta di interventi strutturali ma di misure *una tantum*, in larga parte proroghe di termini, già abbondantemente utilizzate durante la "fase 1€ dell'emergenza.

In particolare, è prevista la rateizzazione dei versamenti sospesi in base agli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/20 che riguardano:

- a) imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, *tour operator*, federazioni sportive nazionali, società sportive professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*, aziende termali, *onlus* etc. Per questi soggetti i versamenti sospesi riguardano il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020. I versamenti sospesi riguardano le ritenute su redditi da lavoro dipendente, i contributi previdenziali/assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria e l'Iva del mese di marzo 2020. La sospensione è allungata dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche;
- b) imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Per questi soggetti sono sospesi i versamenti da autoliquidazione scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, all'Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) contribuenti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta 2019.



Per questi soggetti i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non sono assoggettati a ritenute d'acconto, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

L'articolo 98 prevede una proroga per il secondo acconto a favore di imprese per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali, a condizione che dichiarino compensi o ricavi non superiori al limite fissato da ciascun indice e abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, con versamento del secondo acconto imposte sia per le imposte sui redditi che per l'IRAP prorogato dal 30 novembre al 30 aprile 2021. La misura vale 2,2 miliardi nel 2020.

L'articolo 99 proroga la riscossione coattiva spostando dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, di avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali che erano in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020.

L'articolo 100 introduce alcune novità in tema di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, sospendendo fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti e inefficaci, i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, alla sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione/gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.


L'articolo 108 stabilisce che l'aliquota IMU, in sostituzione della maggiorazione ex-TASI, a decorrere dal 2020 limitatamente agli immobili non esentati, si applicherà nella misura massima dello 0,8 per mille mediante approvazione di apposita delibera comunale. Sempre in materia di IMU, l'articolo 78 esenta dal versamento della seconda rata 2020 dell'IMU relativa a immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti balneari; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni e delle case per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi: a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici; immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali: a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili

destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili: a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. L'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui alla categoria D/3, ma per questa previsione è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 109 proroga le misure previste dal decreto rilancio fino al 31 dicembre 2020 in materia di esonero dal pagamento della tassa del canone per l'occupazione di spazi/aree pubbliche.

L'articolo 112 prevede il raddoppio del limite per il *welfare* aziendale per il solo periodo d'imposta 2020: il limite dei beni ceduti o dei servizi prestati (*benefit* dall'azienda ai lavoratori) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente *ex art. 51, comma 3 del TUIR*, passa da euro 258,23 a 516,46 euro.

IL PRESIDENTE
Prof. Tiziano TREU





www.cnel.it

